

LEGGE REGIONALE 9 APRILE 2009 N. 6 AD OGGETTO "PROMOZIONE DELLE POLITICHE
PER I MINORI E I GIOVANI"

Articolo 11

(Organizzazione dei servizi per la prima infanzia)

1. I Comuni autorizzano l'istituzione dei servizi di cui all'articolo 10 in osservanza delle apposite linee guida regionali. Per le strutture di proprietà del Comune, l'autorizzazione è sostituita da una dichiarazione del Sindaco di conformità agli standard previsti dalla presente legge e dalle linee guida.
2. I Comuni trasmettono alla Regione i dati relativi ai soggetti autorizzati ed eventualmente convenzionati.
3. La vigilanza igienico-sanitaria e le prestazioni sanitarie nell'ambito dei servizi per la prima infanzia hanno carattere preventivo e sono assicurate dalle ASL. La vigilanza ed il controllo sul funzionamento dei servizi per la prima infanzia sono affidati ai Comuni ove viene svolto il servizio.
4. Al fine di garantire il costante adeguamento delle strutture e delle prestazioni fornite alle esigenze degli utenti e delle loro famiglie, i Comuni singoli o associati predispongono specifiche forme di consultazione per raccogliere e fornire informazioni sulle prestazioni rese, individuando altresì modalità di raccolta e di analisi dei segnali di disservizio.

LINEE GUIDA SUGLI STANDARD STRUTTURALI, ORGANIZZATIVI E QUALITATIVI DEI
SERVIZI SOCIO-EDUCATIVI PER LA PRIMA INFANZIA, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 30,
COMMA 1, LETT. D) DELLA L.R. 9 APRILE 2009, N. 6

5. AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO DELLE STRUTTURE PREVISTE NELLE PRESENTI LINEE GUIDA

L'apertura, l'ampliamento, le opere di trasformazione ovvero il trasferimento ad altra sede dei nidi e dei servizi integrativi sia pubblici che privati sono soggetti in ogni caso ad autorizzazione del Sindaco del Comune ove gli stessi sono ubicati da rilasciarsi entro centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda previa acquisizione del parere conforme dell'Azienda Sanitaria Locale per quanto attiene gli aspetti igienico - sanitari e del Comitato dei Sindaci del Distretto sociosanitario per quanto attiene gli aspetti funzionali ed organizzativi.

Ogni trasferimento della titolarità del servizio deve essere comunicato entro trenta giorni al Sindaco il quale previa verifica dei requisiti soggettivi richiesti provvede alla voltura dell'intestazione dell'autorizzazione entro i successivi trenta giorni.

Per le strutture di proprietà del Comune l'autorizzazione è sostituita da una dichiarazione del Sindaco di conformità agli standard previsti dalla presente legge; in tal caso il Sindaco provvede direttamente a richiedere i pareri di carattere igienico sanitario di cui sopra alla Azienda Sanitaria Locale di competenza. I Comuni possono convenzionarsi solo con strutture accreditate.

Per quanto riguarda le strutture già operanti, in possesso di autorizzazione al funzionamento, il Comune provvede in ordine alle autorizzazioni già concesse alla verifica del possesso degli standard previsti dalle presenti linee guida.

Qualora si presentino discordanze, il Comune dovrà valutare le modalità per l'adeguamento.

Sarà rilasciata l'autorizzazione al funzionamento ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che soddisfano pienamente i requisiti strutturali, organizzativi di cui alle presenti linee.

Sarà rilasciata autorizzazione condizionata al rispetto delle prescrizioni impartite con l'autorizzazione medesima, che dovrà prevedere tempi e modi dell'adeguamento, ai servizi socio-educativi per la prima infanzia, gestiti da soggetti privati, che soddisfino parzialmente i requisiti

richiesti dalle presenti linee, a condizione che tale mancanza non pregiudichi la sicurezza e la salute dei bambini.

Durata e rinnovo dell'autorizzazione al funzionamento

L'autorizzazione al funzionamento ha durata quinquennale e può essere rinnovata, previa richiesta del soggetto gestore, da inoltrare al Comune almeno 90 giorni prima della scadenza, accompagnata da idonea dichiarazione comprovante la permanenza dei requisiti richiesti dalla legge regionale, dalle presenti linee guida e dalla normativa vigente. Il Comune verifica, anche tramite sopralluogo, la permanenza dei requisiti per l'autorizzazione al funzionamento.

Attività di vigilanza

L'attività di vigilanza costituisce un obbligo per i Comuni ai sensi dell'articolo 11, comma 3 della legge regionale e pertanto essi devono individuare modalità di esercizio della vigilanza e i soggetti ad essa preposti.

6. ACCREDITAMENTO

1. Ai fini dell'accREDITamento, i soggetti gestori, oltre a possedere i requisiti per l'autorizzazione al funzionamento, devono:
 - a) disporre di un progetto pedagogico contenente le finalità e la programmazione delle attività educative, nonché le modalità organizzative e di funzionamento del servizio;
 - b) disporre della figura del coordinatore pedagogico;
 - c) prevedere nei contratti un numero di ore di formazione non inferiore a venti ore annuali, anche favorendo, a tal fine, forme di partecipazione ai corsi di formazione permanente e ai progetti di qualificazione del servizio che vedano la collaborazione tra soggetti gestori diversi, pubblici e privati;
 - d) attuare o aderire ad iniziative di collaborazione, ove esistano diversi servizi e soggetti gestori pubblici e privati, al fine della realizzazione del sistema educativo integrato;
 - e) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso, di trasparenza e partecipazione delle famiglie attraverso la costituzione di organismi di gestione, sia attraverso modalità di collaborazione con i genitori;
 - f) adottare, per la valutazione del servizio, gli strumenti approvati dal servizio regionale competente, in relazione a quanto stabilito dalla legge regionale all'articolo 30, comma 1, lettera c). La Commissione di cui all'art. 48 della l.r. 12/06 si avvale – per ciascun distretto sociosanitario – di un valutatore con formazione educativo pedagogica inserito in un elenco regionale.
2. Per i servizi privati l'accREDITamento costituisce condizione per l'accesso ai finanziamenti pubblici.
3. In via transitoria, fino al funzionamento a regime delle procedure di accREDITamento di cui al comma 2, i soggetti gestori, possono, dietro specifica richiesta presentata al coordinatore pedagogico del distretto sociosanitario e inviata per conoscenza al servizio regionale competente, iscrivere un numero di bambini superiore alla ricettività della struttura nella misura massima del venti per cento. fatto salvo il rispetto del rapporto numerico di cui al paragrafo 3.5.

7. SISTEMA INFORMATIVO

La Regione, ai sensi dell'articolo 7, comma 2 della legge regionale, al fine di mantenere un costante livello qualitativo dei servizi socio-educativi per la prima infanzia ed estendere le buone pratiche, individua misure di coordinamento degli interventi locali di raccolta ed elaborazione dati, al fine di monitorare e valutare costantemente il complesso dell'offerta socio-educativa, in collaborazione con l'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all'art. 30 della l.r. 12/06.

Regione ed enti locali concordano, in collaborazione con le organizzazioni dei soggetti privati, l'adozione di un sistema informativo per consentire flussi costanti, omogenei e comparabili di dati relativi ai servizi per la prima infanzia.

I soggetti gestori pubblici e privati sono tenuti a fornire alla Regione e ai Comuni i dati necessari per la implementazione del sistema.

I Comuni informano altresì le competenti Aziende Sanitarie locali delle autorizzazioni concesse per servizi socio-educativi per la prima infanzia